



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### **Quattro vie per creare la holding società semplice**

di Ennio Vial

OneDay Master

### **Conferimento di partecipazioni e le opportunità della holding**

[Scopri di più](#)

La holding società semplice presenta **diversi profili di interesse**, ma anche **diverse criticità**. Qualora il contribuente la reputi la soluzione di interesse per il proprio gruppo, non resta che crearla. In realtà **la cosa è più facile a dirsi che a farsi**.

Ad ogni buon conto, le vie che si potrebbero seguire **sono quattro**.

La **prima soluzione**, invero elementare, è quella di **costituire la holding prima di avviare l'attività imprenditoriale**. In altre parole, i **soci costituiscono la società semplice**, dotano questa della liquidità necessaria per costituire le società partecipate ed il gioco è fatto: il **gruppo nasce spontaneamente**. Le varie società controllate sono *ab origine costituite dalla holding*. Si tratta di una soluzione che non presenta problemi applicativi, ma che nella pratica professionale è **difficilmente riscontrabile**, atteso che le società (operative o immobiliari che siano) esistono di solito già da diverso tempo e, quindi, si tratta di **inscatolare società già esistenti nella holding** società semplice.

Si rende, quindi, necessario valutare una **strada alternativa**.

La soluzione che può apparire più immediata potrebbe essere quella di **alienare le quote delle società di interesse alla neocostituita società semplice**. L'operazione presenta un profilo di criticità connesso al fatto che si rende necessario **far "girare" la liquidità**. Ad onor del vero, il problema più grande è rappresentato dal bivio che si presenta da subito: **qual è il corrispettivo della cessione?**

Ovviamente **due sono le possibili soluzioni**. La prima è quella di valutare una **cessione al nominale**, ipotizzando che il valore nominale sia un **valore estremamente contenuto** e lontano dal **valore di mercato delle quote**. L'altra, ovviamente, è quella di **cedere le quote al valore di mercato**. La cessione al nominale incontra le resistenze dell'Agenzia delle entrate che, nella [risposta di intervento n. 101/2018](#), ha avuto modo di chiarire che *"il comportamento ... consistente nell'eventuale trasferimento ... della partecipazione ... per un corrispettivo inferiore al valore effettivo della relativa quota di patrimonio netto - qualora posto in essere risulterebbe*



connotato da assoluta contrarietà ai normali canoni economici e, in quanto tale, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, **suscettibile di attivare un accertamento presuntivo da parte dell'amministrazione finanziaria, laddove i contribuenti non forniscano alcuna idonea spiegazione in merito**.

A questo punto non resta che **cedere al valore di mercato**. Un ulteriore bivio, tuttavia, si propone agli operatori:

- il contribuente potrebbe cedere le partecipazioni **senza alcuna rivalutazione** comportando, quindi, **l'assoggettamento della plusvalenza alla tassazione sostitutiva del 26%**;
- in alternativa, il contribuente potrebbe **sfruttare le leggi di rivalutazione** che periodicamente sono riproposte dal legislatore e, quindi, in sostanza, **assoggettare il valore di mercato alla tassazione sostitutiva del 16%**.

La seconda soluzione è sicuramente **fiscalmente più efficiente**, ma incontra nuovamente la resistenza dell'Agenzia delle entrate, la quale ha avuto modo di chiarire, ad esempio nella [risposta di Interpello n. 242/2020](#), che le **operazioni di questo tipo possono essere ritenute circolari** e, quindi, **abusive**. In altre parole, **non è accettata la rivalutazione e la cessione di quote alla holding**, nel caso in cui i soci che cedono la partecipazione siano **anche soci della holding che acquista**, seppur con quote minimali.

È pur vero che spesso in questi casi l'Agenzia **soccombe in sede contenziosa**, ma non possiamo negare come la stessa rappresenti sicuramente **un interlocutore ingombrante**. Possiamo, quindi, concludere che, se si vogliono evitare criticità di qualsiasi natura, la costituzione della holding società semplice mediante cessione delle quote, **dove avvenire al prezzo di mercato e senza rivalutazione delle partecipazioni a pagamento**.

A questo punto, si deve valutare la **soluzione principe** che si utilizza per creare la holding, ossia **quella del conferimento**. La speranza, quindi, è quella di **poter beneficiare del conferimento a realizzo controllato, ai sensi dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#)**.

Anche in questo caso sorgono dei problemi, in quanto la **risoluzione n. 43/E/2017** ha avuto modo di chiarire, seppur in modo non condivisibile, che **sia la società conferita che la conferitaria devono essere società di capitali**. Pertanto, la **società semplice risulta esclusa**, ad avviso dell'Agenzia, dal **mondo del realizzo controllato**.

Non resterebbe, pertanto, che un **conferimento ex [articolo 9 Tuir](#)**. In questo caso, il contribuente, a differenza dell'ipotesi della cessione, potrebbe valutare **l'affrancamento della plusvalenza**, mediante la rivalutazione delle partecipazioni societarie **con l'imposta sostitutiva del 16%**.

Una **quarta via per creare la holding**, infine, potrebbe essere rappresentata **dalla donazione**. Si tratta di un'alternativa che **non è assolutamente pensabile nel caso in cui la holding sia una**



**società commerciale.** Ciò in quanto la donazione di un bene comporterebbe l'iscrizione in bilancio dello stesso al valore normale e, come contropartita, vi sarebbe **una sopravvivenza attiva** che difficilmente potrebbe essere **ritenuta non assoggettabile a tassazione**.

La società semplice, tuttavia, ha **la fiscalità di un privato** e la donazione potrebbe **essere una via accettabile**. Si sconterebbe **l'imposta di donazione del 8%**, attesa **l'assenza di parentela tra il socio e la sua società**, ma si ricorda che, in base all'[articolo 16, D.Lgs. 346/1990](#), la base imponibile sarebbe rappresentata dal patrimonio contabile della società (e non dall'eventuale valore di mercato).